

Cerca :

[Home](#) > [Economia](#) > [Attività Produttive](#) > [Artigianato](#) > [Impresa Artigiana](#) > [Abilitazione Tintolavanderia](#)

Impresa di Tintolavanderia

La **Legge del 27.02.2006, n.84**, che definisce e disciplina l'attività professionale di tintolavanderia, **non è attualmente applicabile**, in quanto manca una normativa regionale attuativa.

Pertanto non è necessario segnalare alla Camera di Commercio il responsabile tecnico con i requisiti di professionalità.

Chi intende iniziare ad esercitare l'attività di tintolavanderia come impresa artigiana, deve presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio locale.

Nota 04.04.2007. La C.R.A. del Veneto ha stabilito, sulla base della nota n.5265 del 08.06.2006 del Ministero dello Sviluppo Economico, che in questa fase transitoria è ammissibile l'iscrizione al Registro Imprese e all'Albo Imprese Artigiane di nuove imprese anche in mancanza del possesso dei requisiti di cui alla Legge 84/2006.

Permane l'obbligo di:

- presentare l'avviso di classificazione di industria insalubre al Comune;
- presentare domanda di autorizzazione allo scarico alla Provincia (?);
- per le tintolavanderie che effettuano la pulitura a secco con impianto a ciclo chiuso, vi è l'obbligo di presentare alla Provincia la richiesta di autorizzazione all'emissioni in atmosfera, ai sensi del D.M. 44/2004;

Durante l'attività deve essere tenuto un registro sul quale annotare la quantità di rifiuti speciali pericolosi prodotti.

Legge 22 febbraio 2006, n. 84. "Disciplina attività professionale di tintolavanderia."

Riunione del 4 aprile 2007.

Alle Commissioni provinciali
per l'Artigianato del Veneto

LORO SEDI

La Commissione regionale per l' Artigianato del Veneto, condivisa l'esigenza di eliminare eventuali problematiche derivanti dall'entrata in vigore della normativa in oggetto, che potrebbero costituire un impedimento all' iscrizione di nuove imprese artigiane, delibera di far proprie le interpretazioni contenute nella nota 8 giugno 2006 n. 5265 della Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi del Ministero dello Sviluppo Economico, che si allega alla presente, ritenute esaurienti a chiarire il quadro della attuale fase transitoria in attesa della emanazione della normativa attuativa regionale di riferimento.

Pertanto, nell'ipotesi di accesso di nuove imprese al mercato, la scrivente Commissione concorda con quanto stabilito nella nota succitata e con le motivazioni in essa addotte, e, cioè, che non si potrà negare l'iscrizione al registro imprese ed, eventualmente, all'A.I.A.

Distinti saluti

Il PRESIDENTE
Rita Dal Prà



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Sede Nazionale
00161 Roma - Via G.A. Guattani, 13
Tel. (06) 441881 - 44188221

Sede di Bruxelles
B - 1000 Bruxelles - Rue du Commerce, 124
Tel. + 322 2307442-429

Ufficio Legislativo

Roma, 25 ottobre 2006

All'Unione
CNA - Servizi alla comunità

S E D E

Oggetto: Prime indicazioni operative sulla Legge 22 febbraio 2006, n. 84 recante "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia", nella fase di prima applicazione.

La legge in oggetto rappresenta il punto d'approdo di analoghe iniziative, che si susseguivano almeno dalla fine degli anni '70, ma che solo nella XIII^a legislatura avevano visto un avvio concreto di discussione parlamentare¹.

Essa rappresenta il terzo esempio² di normativa che disciplini un'attività economica emanata dopo l'entrata in vigore delle modifiche costituzionali del 2001.

Ciò rappresenta un fatto importante, in quanto consente di ritenere come ormai acquisita la possibilità, per lo Stato, di disciplinare ancora le attività d'impresa, ove si prevedano regole per la qualificazione professionale degli operatori (sulla base della competenza concorrente in materia professioni) e per la collocazione delle imprese nel mercato (sulla base di competenza statale esclusiva), e superare le gravi incertezze che, in un primo tempo, erano emerse a seguito dell'inversione dell'impostazione dei criteri costituzionali di distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, che assegnavano a queste ultime "la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato"³.

Da ciò deriva la norma d'apertura della legge 84, che, nelle tre frasi che compongono i due commi dell'art. 1, inquadra la legge "nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni", visto in essa vengono inserite disposizioni in materia di requisiti di qualificazione professionale

¹ Cfr. PdL Camera N. 625, 2456, 2644 (XIII Legislatura); la proposta di testo unificato predisposta dal relatore, On. Palma, nel giugno del 1998, mai discussa, non ha visto mai la luce per la ripetuta assenza dei componenti la commissione nelle sedute convocate per il suo esame.

² Dopo legge n. 218/03 (recante *Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente*) e la n. 174/05 (sulla *Disciplina dell'attività professionale di acconciatore*).

³ Cfr. art. 117, c. 3, Cost., che aveva visto mettere in discussione anche le analoghe discipline già in vigore (l. 1/1990, estetiste, l. 46/90, installazione d'impianti, l. 122/92, autoriparazione, l. 82/94, pulizie).

Bozza provvisoria non corretta

Pare possibile ipotizzare cioè che, al di là del riconoscimento effettuato nella legge degli attestati di qualifica ottenuti sulla base *“della legislazione vigente in materia di formazione professionale”*, le regioni possano individuare requisiti minimi di organizzazione e di programma necessari perché agli attestati conseguiti in esito alle iniziative di formazione professionale precedenti l’emanazione della legge nazionale (ma, probabilmente, ove vi fossero, anche quelle ad essa successive, in quanto non coordinate sulla base della delibera assunta in sede di Conferenza) possa essere riconosciuta piena validità ai fini della *“abilitazione”*.

Più in dettaglio sui punti d’effettivo interesse della presente trattazione.

Le regioni, per rendere concreto l’obiettivo indicato nel terzo comma dell’a. 3, della legge 84/2006 (sopra richiamato), oltre ad identificare le competenze e le procedure amministrative occorrenti, dovranno, tra le altre cose, anche completare la disciplina nazionale nei numerosi punti sostanziali in cui essa risulta incompleta.

Ad esempio colmandola, in relazione alla nuova figura dei responsabili tecnici, oltre che attraverso l’individuazione delle modalità ed delle competenze amministrative, sopra cennate, inerenti al ricevimento delle designazioni ed alla verifica dei requisiti richiesti, altre lacune, quali l’individuazione dei criteri di *“abilitazione”* delle imprese presso le quali sarà possibile svolgere utilmente, ai fini della qualificazione professionale come responsabili tecnici, i richiesti periodi d’inserimento *di cui alle lettere b) e d) del comma 2⁷*.

Anche se il secondo comma dell’art. 6 prevede che *“In sede di prima attuazione della presente legge tutti i soggetti operanti presso imprese del settore autorizzate ai sensi del comma 1 possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l’idoneità professionale”*, riteniamo che tale norma di salvaguardia non esima le imprese i cui responsabili tecnici abbiano acquisito la propria qualificazione sulla base della norma transitoria di cui sopra dal rispetto dei criteri e dei termini che le regioni dovranno fissare *“per l’adeguamento delle imprese alle disposizioni regionali e amministrative di cui all’articolo 3”⁸*.

In conseguenza, ove l’applicazione delle nuove norme andasse oltre, arrivando a condizionare sin da subito l’avvio di nuove attività alla presenza nelle imprese di responsabili tecnici in possesso dei nuovi requisiti, attraverso limitazioni all’avvio di nuove attività o alla trasformazione di quelle esistenti, cosa che, come abbiamo visto sopra, risulta illegittima, provocherebbe, nei fatti due ordini di ulteriori problemi:

1- da un lato si determinerebbero problemi nell’accesso di nuove imprese al settore, e potrebbero crearsi situazioni di concorrenza falsata tra imprese di diverse aree che, oltre ad operare in senso diametralmente opposto agli obiettivi della legge, rischierebbero di rendere molto più complesso il compito delle regioni, *di favorire un equilibrato sviluppo del settore.*

⁷ Così si esprime testualmente il terzo comma dell’articolo 2.

⁸ Art. 6, c.3.

2- dall'altro si potrebbero determinare, anche su base provinciale orientamenti amministrativi differenziati, che comporterebbero certamente problemi sia in fase di definizione dei criteri generali, da parte della *Conferenza*, sia nella successiva fase di emanazione delle norme regionali, soprattutto in ragione della necessità di definire *i criteri e i termini per l'adeguamento delle imprese alle disposizioni regionali e amministrative di cui all'articolo 3 e ai requisiti stabiliti dalla presente legge*, indicata dall'a. 6, u.c.

Ne consegue che, come giustamente rilevato anche da alcuni organi regionali **le nuove disposizioni non possono trovare applicazione in assenza degli atti d'indirizzo che la legge nazionale prevede e degli atti normativi che poi le Regioni dovranno emanare.**

Allego il testo della delibera della CRA della Toscana, ma su internet sono facilmente recuperabili indicazioni in tal senso degli analoghi orientamenti assunti da alcune Camere di Commercio (sicuramente Torino, Biella, Alessandria e Bologna).

Da ciò, concludendo, deriva che debbono considerarsi assolutamente illegittimi i comportamenti di quelle Camere di Commercio e di quelle Commissioni Provinciali per l'Artigianato che a seguito dell'entrata in vigore della legge 84/2006 hanno posto limitazioni alle nuove iscrizioni o alle trasformazioni delle imprese operanti nel settore della tintolavanderia.

In realtà, a mio parere, **non è possibile pensare oggi che gli organi preposti alla gestione dei Registri delle Imprese e degli Albi provinciali delle imprese artigiane possano provvedere al riconoscimento dei titoli preesistenti (ed ancor meno alla conseguente legittimazione -o meno- dell'attività delle imprese), se non nel senso di acquisire agli atti elementi di conoscenza sulle competenze professionali degli operatori e sulle loro volontà (nomina dei responsabili tecnici), e come predisposizione di documentazioni che, comunque, dovranno essere valutate al momento della entrata in vigore delle disposizioni di legge che le Regioni dovranno emanare, e, solo successivamente, potranno assumere rilevanza ai fini della concessione, da parte degli organi amministrativi che a ciò saranno deputati delle previste autorizzazioni, sulla base delle norme che le stesse regioni definiranno in ossequio alla previsione dell'art. 6, ultimo comma, della legge.**

Augurandomi di aver fatto cosa utile e restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, se necessari, porgo cordiali saluti,

Ferdinando De Rose
UFFICIO LEGISLATIVO - CNA nazionale